

Allegato "A" al 30.366/15.539 di Repertorio

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

ARTICOLO 1

(Denominazione sociale)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Decreto Legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive modificazioni, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2021 emanato in forza di Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e dell'art. 2328 del codice civile, è costituita una Società per azioni con la denominazione di

"SOCIETA' INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.p.A."

in breve "SIMICO S.p.A." (di seguito, la "Società").

2. La Società è regolata dal presente Statuto.

3. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

4. La Società è direttamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in misura pari al 35 per cento, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in misura pari al 35 per cento, dalla Regione Lombardia in misura pari al 10 per cento, dalla Regione Veneto in misura pari al 10 per cento, dalla Provincia Autonoma di Trento in misura pari al 5 per cento e dalla Provincia Autonoma di Bolzano in misura pari al 5 per cento.

5. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, esercita sulla Società il controllo analogo congiunto di cui agli articoli 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici" e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società partecipazione pubblica".

ARTICOLO 2

(Sede e durata della società)

1. La Società ha sede legale nel Comune di Roma.

2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie in Italia.

3. Il domicilio dei soci, degli amministratori e sindaci, nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, comprensivo dei riferimenti, ove posseduti, telefonici, di telefax e di posta elettronica, utili ai rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o, se diverso, quello direttamente comunicato dal soggetto interessato.

4. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, primo periodo, del Decreto Legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive modificazioni.

ARTICOLO 3

(Oggetto)

1. La Società cura, nella misura di oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato, la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, costituito dalle opere individuate con Decreto adottato ai sensi

dell'articolo 1, comma 20, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con Decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.A., nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con le Regioni interessate.

2. La Società opera in coerenza con le indicazioni del Consiglio Olimpico Congiunto e del Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive modificazioni, e con quanto previsto dal Decreto di cui al comma 1, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. La Società, che tiene altresì conto delle indicazioni del Comitato "Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paraolimpica" di cui all'art. 3 bis del Decreto-Legge 11 marzo 2020 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive modificazioni, monitora costantemente lo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 1, informandone periodicamente il Comitato organizzatore. L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 tiene conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità.

3. La Società può svolgere ulteriori attività solo in misura minoritaria e residuale, comunque inferiore al 20% (venti per cento) del proprio fatturato, nel rispetto della normativa vigente e a condizione che le ulteriori attività permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso della sua attività principale.

4. La Società può indire conferenze di servizi per la realizzazione delle opere previste dal Decreto di cui al comma 1.

5. La Società potrà, altresì, compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 4 (Controllo Analogo)

1. "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." opera come soggetto in *house* su cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo ai sensi della disciplina nazionale e dell'Unione Europea.

2. Ai fini del Controllo Analogo a quello esercitato sui propri servizi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con le Regioni Veneto e Lombardia e con le Province autonome di Trento e Bolzano, impartisce periodicamente agli Amministratori della Società direttive vincolanti in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Le direttive sono previamente comunicate agli azionisti ai fini della verifica dell'equilibrio economico finanziario.

Gli Amministratori della Società sono tenuti a comunicare preventivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle Regioni Lombardia e Veneto e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, fornendo tempestivamente ogni necessaria informazione sulle delibere da assumere nella stessa seduta. E' in facoltà del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e con le Province Autonome di Trento e di Bolzano, demandare l'esercizio del controllo analogo congiunto ad un comitato a tale scopo dedicato, istituito con atto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui all'art. 2, comma 2 del D.P.C.M. del 6 agosto 2021 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni e Finanziamenti

ARTICOLO 5

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) diviso in numero 1.000.000 (unmilione) di azioni ordinarie senza valore nominale.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei soci.

ARTICOLO 6

(Azioni)

1. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono indivisibili.
2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

ARTICOLO 7

(Esercizio dei diritti dell'azionista)

1. I diritti dell'azionista sono esercitati dalle Amministrazioni partecipanti in proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuna di esse detenuta, nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile e dal presente Statuto e fatte salve le speciali disposizioni in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, così come stabilite all'articolo 3, commi 5 e 6, del Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive modificazioni.

ARTICOLO 8

(Obbligazioni e finanziamenti)

1. L'assemblea straordinaria può deliberare a maggioranza di due terzi, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare in vigore, l'emissione di obbligazioni.
2. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente. Resta fermo che l'esecuzione dei versamenti e la concessione dei finanziamenti da parte dei soci è libera.

TITOLO III

Assemblea

ARTICOLO 9

(Convocazione)

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta esso lo ritiene opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda dai soci, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari ragioni relative alla struttura ed all'oggetto della Società; gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni dell'eventuale differimento.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla Legge.
4. L'Assemblea è convocata mediante — avviso contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare — da comunicarsi con telegramma o fax o e-mail o lettera raccomandata consegnata a 'mano o a mezzo di servizio postale, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'assemblea. In caso di urgenza detto termine può essere ridotto a otto giorni prima dell'adunanza.
5. E' tuttavia valida l'Assemblea in difetto della formale convocazione, qualora in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale e intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
6. Nell'avviso di convocazione può essere indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale; purché in Italia, e può altresì essere stabilito un giorno per l'eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione non può essere fissata per lo stesso giorno indicato per la prima.
7. L'Assemblea delibera sugli oggetti attribuiti alla sua competenza sulla base dello Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari, anche di natura speciale, tempo per tempo vigenti.

ARTICOLO 10

(Diritto di intervento e diritto di voto)

1. Ogni azione dà diritto ad un voto.
2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti audio-video o audio collegati, a condizione che:
 - siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere i propri compiti, ivi compreso accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
 - sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione simultanea e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del codice civile) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.
3. Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
4. Il socio può farsi rappresentare nella Assemblea ai sensi di Legge.

ARTICOLO 11

(Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale.
3. L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un segretario, anche non socio, da cui farsi assistere nella redazione del verbale. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio

incaricato dal Presidente.

ARTICOLO 12

(Costituzione e deliberazione dell'Assemblea)

1. Per la costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria nonché per la validità delle relative deliberazioni si applicano le norme di Legge e di Statuto.
2. E' consentita l'espressione del diritto di voto per corrispondenza.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione

ARTICOLO 13

(Consiglio di amministrazione)

1. La Società è amministrata, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, da un Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci, composto da cinque membri, in possesso dei requisiti di cui all'art. 14.
2. Tre membri - di cui uno con funzioni di Presidente, uno con funzioni di Amministratore Delegato e un consigliere con delega come prevista dall'art. 3, comma 5-ter, secondo periodo, del Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni - sono designati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità politica competente in materia di sport.
3. Gli altri due membri sono designati uno dalla Regione Lombardia e l'altro congiuntamente dalla Regione Veneto e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
4. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.
5. Due quinti dei componenti del Consiglio di amministrazione devono appartenere al genere meno rappresentato con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.
6. Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso determinato dall'Assemblea conformemente alla normativa vigente; è in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.
7. E' fatto, inoltre, divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 14

(Requisiti per gli Amministratori)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati, il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Questa è dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
2. I Consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo i criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, anche in via alternativa, di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo, ovvero, compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa;

c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché l'esercizio delle relative funzioni comporti la gestione di risorse economico-finanziarie.

3. Il Presidente dell'organo di amministrazione deve aver maturato, per almeno un quinquennio, un'esperienza complessiva nelle attività di cui al precedente comma e aver svolto, per almeno un mandato, incarichi di competenza degli organi di amministrazione o di controllo in società comparabili per dimensioni e caratteristiche aziendali.

L'Amministratore Delegato deve aver maturato, per almeno un quinquennio, una esperienza complessiva nelle attività di cui al precedente comma e aver svolto, per almeno un mandato, incarichi di componente degli organi di amministrazione in società comparabili per dimensioni e caratteristiche aziendali.

4. Gli Amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di Amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di Amministratore in società controllate o collegate. Gli Amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra, possono rivestire la carica di Amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

5. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore:

(i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal Titolo XI del Libro V del codice civile e dal Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

(ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

(iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del Decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli Amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un Decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza.

Il Consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successive alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro quindici giorni, l'Assemblea al fine di deliberare in merito all'eventuale permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della Società alla permanenza stessa dell'Amministratore.

Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'Amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Se la verifica, da parte del Consiglio di amministrazione, effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta sottoposta all'Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione, l'Amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di Amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli, l'Amministratore delegato sottoposto:

a) ad una pena detentiva;

b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione. Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'Amministratore Delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale o di prevenzione personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del Consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

6. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Amministratore:

(i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

(ii) l'esecuzione o la notificazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il Consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti (i) e (ii); la revoca è dichiarata, sentito l'interessato, nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione.

La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Nel caso vengano meno misure che hanno dato luogo alla sospensione, il Consigliere non revocato è reintegrato nel pieno delle proprie funzioni.

Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena, ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

ARTICOLO 15

(Sostituzione degli Amministratori)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile nel rispetto di quanto previsto del presente Statuto in materia di equilibrio fra i generi e di rappresentanza dei dipendenti.

ARTICOLO 16

1. La gestione della Società spetta al Consiglio di amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale di cui all'art. 3, in osservanza delle direttive vincolanti di cui al comma 2 dell'articolo 4, escluse soltanto quelle che la Legge riserva all'Assemblea dei Soci. Ai sensi dell'art. 2365 del codice civile, sono attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative e, come già disposto dall'articolo 2 del presente Statuto, il trasferimento della sede all'interno del territorio nazionale e l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie.

Nelle materie sopra elencate resta salva, in ogni caso, la competenza dell'Assemblea, con la possibilità che la stessa assuma le relative deliberazioni.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera a), del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Consiglio di amministrazione può attribuire - nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile - deleghe di gestione ad uno solo dei suoi componenti, denominato Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5-ter, primo periodo, del Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal Decreto-Legge 5 febbraio 2024, n. 10, all'Amministratore Delegato sono attribuite per legge le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari di cui all'Allegato 1 del medesimo Decreto-Legge, nonché degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5-ter, secondo periodo, del Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal Decreto-Legge 5 febbraio 2024, n. 10, il Consiglio di Amministrazione delega al consigliere designato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera a), n. 3) del citato Decreto-Legge n. 16 del 2020, le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di internal auditing e rendicontazione.

Sulle funzioni delegate ai sensi del presente comma, il Consiglio di Amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Solo a tali componenti, nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui sopra, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile nel rispetto della normativa vigente.

3. Gli organi delegati assicurano che l'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa sociale e devono riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

4. Fermo quanto sopra indicato per l'Amministratore Delegato, il Consiglio può, altresì, conferire deleghe per singoli atti anche ad altri componenti del Consiglio di amministrazione, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi. Il Consiglio di amministrazione può altresì nominare un Direttore Generale, determinandone poteri e funzioni. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione decida di procedere alla nomina di un Direttore Generale, l'incarico è conferito all'Amministratore Delegato in carica, conformemente all'art. 3, comma 5-quater, del Decreto-Legge n. 16 del 2020.

5. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso. Ove alle proprie riunioni non intervenga il Segretario, il Consiglio provvede di volta in volta alla designazione di un sostituto.

ARTICOLO 17

(Adunanze dell'Organo Amministrativo)

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione é fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno tre giorni prima della riunione, a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a un giorno.

3. In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio Sindacale.

4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti audio-video o audio collegati, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione simultanea e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5. Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, l'Amministratore Delegato della Fondazione di cui all'art. 2 del Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2020, n. 31, e

successive modificazioni.

ARTICOLO 18

(Presidenza della riunione del Consiglio di amministrazione)

1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza impedimento, dall'amministratore più anziano di età.

ARTICOLO 19

(Deliberazioni del Consiglio di amministrazione)

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

2. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova.

3. La funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di amministrazione ovvero ad apposito Comitato costituito all'interno dello stesso.

ARTICOLO 20

(Rappresentanza della Società)

1. Il Presidente della Società ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza spetta all'amministratore più anziano di età, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. La rappresentanza della Società spetta altresì al consigliere munito di delega del Consiglio, nell'ambito delle attribuzioni delegate.

3. Il Presidente assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

TITOLO V

(Collegio sindacale e revisione legale dei conti)

ARTICOLO 21

(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale della Società, ai sensi l'articolo 3, comma 6, del Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, si compone di cinque membri, nominati dall'Assemblea dei soci, tra cui il Presidente.

2. Tre sindaci - di cui uno con funzioni di Presidente sono designati dal Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport.

3. Due sindaci sono designati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Due Sindaci appartengono al genere meno rappresentato.

5. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili.

6. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni ed assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dell'art. 2404 del codice civile.

7. La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina, per l'intero periodo di durata del loro mandato, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere

gettoni di presenza o trattamenti di fine rapporto.

ARTICOLO 22

(Requisiti per i sindaci)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati, il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Questa è dichiarata dal Collegio Sindacale entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

2. I componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva, di almeno un triennio, attraverso l'esercizio delle attività previste dall'articolo 2397 del codice civile.

Il Presidente del Collegio Sindacale deve aver maturato, per almeno un quinquennio, un'esperienza complessiva nelle attività di cui al precedente comma e aver svolto, per almeno un mandato, incarichi di componente degli organi di amministrazione o di controllo in società comparabili per dimensioni e caratteristiche aziendali.

3. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di sindaco:

(i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o dal Decreto-Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

(ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

(iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione. Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento, anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

I Sindaci che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di controllo, con obbligo di riservatezza.

Il Collegio Sindacale verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo

periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e chiede all'organo amministrativo di convocare l'Assemblea, da tenersi entro i successivi quindici giorni, al fine di deliberare in merito all'eventuale permanenza nella carica del Sindaco, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della Società alla permanenza stessa del Sindaco.

Se la verifica da parte del Collegio Sindacale è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata del Collegio Sindacale, il Sindaco decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Sindaco:

(i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

(ii) l'esecuzione o la notificazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il Collegio Sindacale chiede l'iscrizione dell'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti (i) e (ii); la revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione.

La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Nel caso vengano meno misure che hanno dato luogo alla sospensione, il Sindaco non revocato è reintegrato nel pieno delle proprie funzioni.

Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Collegio Sindacale accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

ARTICOLO 23

(Compiti del Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché sul suo concreto funzionamento; svolge altresì ogni altra attività ad esso attribuita dalla Legge.

ARTICOLO 24

(Il Revisore Legale del Conti)

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

ARTICOLO 25

(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del loro mandato e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni).

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere in requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.
4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.
5. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.
7. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
8. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, nonché, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

TITOLO VI

Esercizio sociale — Utili

ARTICOLO 26

(Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale a norma del codice civile.

ARTICOLO 27

(Utili)

1. Gli utili netti sono così destinati:
 - per il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - quanto al residuo, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

TITOLO VII

Clausole finali

ARTICOLO 28

(Scioglimento)

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità e i criteri della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed individuando i relativi compensi.

ARTICOLO 29

(Rinvio alle norme di legge)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di Legge vigenti.

Firmato Veronica Vecchi

Firmato Alfredo Maria Becchetti Notaio

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale ad originale redatto su supporto analogico.

(art.22, D. Lgs. 7\3\2005 n.82 e art. 68 ter, L. 16\2\1913 n.89)

Io sottoscritto dott. Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di detta città, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata del certificato serie n. 4d 0f, scopo

<http://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>

http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6 vigente fino al giorno 5 settembre 2026 alle ore 09:27:22, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), certifico che la presente copia, composta di venti pagine e di altrettanti mezzi fogli, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato ai miei rogiti e firmato a norma di legge.

Roma, lì venti maggio duemilaventiquattro.

(file firmato digitalmente dal Notaio Alfredo Maria Becchetti)

- Nome e cognome: ALFREDO MARIA BECCHETTI
- Codice fiscale: IT: BCCLRD68T01H501I
- Titolo: Notaio
- Organizzazione: DISTRETTO NOTARILE DI ROMA: 02126441001
- Nazione: IT
- Numero di serie: 4d 0f
- Rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato
- Usi del Certificato: Non repudiation (40)
- Scopi del certificato: <http://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>,
http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6
- Validità: dal giorno 05/09/2023 alle 09:27:22 al giorno 05/09/2026 alle 09:27:22
- Stato di revoca: il certificato NON risulta revocato